

A.S. 2025/26	Istituto Comprensivo "DON LORENZO MILANI" Via Volpi, 22 30174 Venezia-Gazzera tel./fax. 041915909 C.F. 82011560271 C.M. VEIC845009 email:veic845009@istruzione.it – veic845009@pec.istruzione.it sito web:icdonmilanimestre.edu.it	Circ. n.196 del 23.12.2025
--------------	---	-------------------------------

I.C.S. "DON LORENZO MILANI"-VENEZIA
Prot. 0006686 del 23/12/2025
IV (Uscita)

**Ai genitori degli alunni in uscita dalla scuola dell'Infanzia
Ai docenti delle sezioni della scuola dell'Infanzia
Al
Sito nel RE
infanzia**

OGGETTO: Indicazioni alle famiglie per le iscrizioni alla scuola primaria a.s. 2026-27

Con nota prot.100847 del 17.12.2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato indicazioni sulle *"Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2026/2027"*.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, **le iscrizioni sono effettuate on line** per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale.

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono accedere al sistema di iscrizioni on line all'interno della Piattaforma Unica, sezione "Orientamento" (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>), utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

All'atto dell'iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative all'alunno/studente per il quale è richiesta l'iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio.

Si ricorda che il sistema di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/Istituzione formativa cui indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti per l'anno scolastico 2026/2027.

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l'iscrizione on line:

- individuano la scuola d'interesse tramite il servizio "Scuola in Chiaro" presente sulla Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it>). Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare, all'interno del servizio "Scuola in chiaro", il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale;
- accedono all'area riservata della Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>) utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature);
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle **ore 8:00 del 13 gennaio 2026**; inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione **entro le ore 20:00 del 14 febbraio 2026**;
- dopo la conferma dell'accettazione della domanda di iscrizione procedono, prima dell'avvio dell'anno scolastico 2026/2027, all'inoltro della documentazione richiesta da parte della scuola, anche per il tramite della sezione di gestione documentale "ComUnica" presente all'interno della Piattaforma Unica, se utilizzata dalla scuola;
- **tra il 25 maggio e il 30 giugno 2026** coloro che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste al paragrafo 10 della Nota del 17/12/2025

Il sistema di iscrizioni on line della Piattaforma Unica avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l'app IO, delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l'iter della domanda inoltrata nell'area dedicata alle iscrizioni sulla Piattaforma Unica.

L'accoglimento della domanda viene comunicato attraverso la pagina dedicata presente all'interno della Piattaforma Unica, l'app IO e tramite posta elettronica.

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter e 337- quater del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale.

La compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Si rammentano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Si evidenzia, infine, come la legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, abbia introdotto disposizioni che rafforzano il rispetto dell'obbligo di istruzione, prevedendo sanzioni fino alla reclusione per i responsabili dell'adempimento che non vi provvedano.

Fondamentale sarà il ruolo che potranno svolgere gli Uffici Scolastici Regionali, in raccordo con le scuole e gli Enti locali, nell'informare le famiglie circa tali nuove disposizioni.

Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano, dalle **ore 8:00 del 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026**, attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni on line all'interno della Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>).

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria, in quanto soggetti all'obbligo di istruzione, i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2026;
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2026 ed entro il 30 aprile 2027. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2027.

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2027, è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai bambini.

Le scuole che accolgono bambini anticipatori rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell'accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.

Con riferimento alle deroghe all'obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell'infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull'argomento alle "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati - 2023" (prot. n. 5 del 28.03.2023), nonché all'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno).

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell'accoglimento delle richieste di articolazione dell'orario settimanale. L'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla disponibilità delle risorse di organico e di adeguati servizi, circostanze che devono essere portate a conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.

L'adozione del modello di 24 ore settimanali è possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe con minimo 15 alunni.

Si rammenta che la legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto per le classi quarta e quinta della scuola primaria l'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, precisando che tale insegnamento viene impartito in un orario (quantificato in non più di due ore settimanali) aggiuntivo rispetto all'orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal D.P.R. n. 89/2009. Pare pertanto opportuno che le scuole, nel corso delle assemblee che precedono le iscrizioni e tramite circolari o note, informino i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che l'orario settimanale prescelto al momento dell'iscrizione alla classe 1^a aumenterà fino a due ore settimanali al momento del passaggio alla classe 4^a. Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le ore di educazione motoria rientrano nelle 40 ore settimanali.

Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel Piano triennale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi una eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all'istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio interesse. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell'ultima scuola indicata, con il necessario supporto del competente Ufficio di ambito territoriale, affiancare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale nell'individuazione, tra le scuole viciniori, di un'istituzione scolastica in grado di accogliere l'alunno.

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva in modalità cartacea direttamente al dirigente scolastico di una scuola del grado di riferimento del territorio di residenza, secondo le modalità indicate nelle Linee guida per l'istruzione parentale, **trasmesse con Nota prot.n.6640 del 17/12/2025**, contenenti indicazioni operative dettagliate cui attenersi, rivolte ai genitori e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. **Con riferimento all'anno scolastico 2026/2027, la comunicazione preventiva deve essere presentata entro il 14 febbraio 2026.** Si evidenzia che, ai sensi dell'art.23 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e del Decreto Ministeriale 11 novembre 2025, n.218 riguardante la disciplina degli esami di idoneità, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione gli alunni/studenti in istruzione parentale devono sostenere annualmente l'Esame di Idoneità per il passaggio alla classe successiva presso una scuola statale o paritaria. Congiuntamente alla comunicazione preventiva i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono essere allegati:

- a) la dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all'istruzione dei propri figli;
- b) il progetto didattico-educativo di massima che si intende far seguire al minore in corso d'anno, predisposto in maniera coerente con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo, fermo restando che il progetto didattico-educativo effettivamente svolto e sulla base del quale verranno predisposte le prove d'esame sarà presentato unitamente alla domanda di iscrizione agli esami di idoneità.

- solo in casi eccezionali, in caso di ritiro dalla frequenza in corso d'anno scolastico da parte di uno studente già iscritto ad una scuola statale o paritaria, la famiglia può presentare contestualmente alla comunicazione di ritiro dalla frequenza scolastica anche la

comunicazione di avvio di istruzione parentale con gli allegati previsti;

- la comunicazione preventiva, comprensiva degli allegati previsti, deve essere rinnovata nei termini previsti, ossia entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione, per ogni anno scolastico per cui ci si intenda avvalere dell'istruzione parentale, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento per l'idoneità alle classi del primo ciclo di istruzione e, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, entro il termine fissato dalle singole scuole per l'idoneità alle classi seconda e terza del secondo ciclo di istruzione i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare la domanda di iscrizione all'esame di idoneità presso una istituzione scolastica statale o paritaria, che può anche essere diversa rispetto alla scuola a cui è stata presentata la comunicazione preventiva. In quest'ultimo caso i genitori, responsabili dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, devono dare comunicazione alla scuola vigilante in merito alla scuola prescelta come sede d'esame, per gli opportuni raccordi ai fini della verifica dell'assolvimento. Alla domanda deve essere allegato il progetto didattico-educativo (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) svolto nel corso dell'anno, sulla base del quale la commissione predispone le prove d'esame. Al riguardo, si ritiene preferibile che la scelta della scuola presso cui svolgere l'esame di idoneità ricada sulla scuola vigilante, in quanto ha ricevuto il progetto educativo-didattico (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) di massima al momento della presentazione della comunicazione preventiva e ha avuto la possibilità di proporre eventuali regolazioni al fine di renderlo coerente con le Indicazioni per il curriculum per il primo ciclo di istruzione e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione;
- **nell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, entro il 20 marzo i genitori** (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare per conto dei propri figli domanda di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, anche per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.

In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di iscrizione. Gli alunni sostengono presso una scuola statale o paritaria l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, e l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo al termine della scuola secondaria di primo grado, in qualità di candidati privatisti, ovvero sostengono l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.

Lo svolgimento degli esami di idoneità

I minori che assolvono l'obbligo di istruzione avvalendosi dell'istruzione parentale impartita direttamente dai genitori o da persona da loro delegata devono sostenere annualmente presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, gli esami di idoneità, allo scopo di accertare l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum per il primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione.

In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i minori sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, e l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria. Non è

possibile svolgere esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore della scuola non statale non paritaria frequentata o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d'interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami.

Gli esami si svolgono secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale 11 novembre 2025, n. 218, cui si rimanda per ogni approfondimento, che per comodità si sintetizzano di seguito.

Esami di idoneità a classi del primo ciclo di istruzione

- I genitori dei minori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) presentano, entro il **30 aprile di ciascun anno**, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno;
- nel caso di minori con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi durante l'esame di idoneità delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) allegano alla domanda copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato;
- l'esame di idoneità si svolge in un'unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica;
- la commissione per gli esami di idoneità è nominata dal dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche, sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti;
- per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato. Nel caso di alunni con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno;
- per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato;
- l'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado si articola in:
 - prova scritta relativa alle competenze linguistiche
 - prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
 - colloquio
 - l'esame di idoneità **alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado** si articola in:
 - prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento
 - prova scritta di matematica
 - prova scritta di inglese
 - colloquio pluridisciplinare
 - le prove di esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo, redatto in maniera conforme alle Indicazioni nazionali per il curricolo per il primo ciclo di istruzione, e il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presenti, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento;
 - l'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità.

Accoglienza e inclusione - Alunni/studenti con disabilità

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017,

n. 66, ovvero, qualora non disponibile, il profilo dinamico funzionale, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.

Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti all'autonomia e alla comunicazione a carico della Regione o dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L.

Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

Alunni/studenti con cittadinanza non italiana

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Al riguardo, rinviando alle previsioni di cui alla nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2 e all'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, si evidenzia la necessità di prestare particolare cura alla programmazione del flusso delle iscrizioni con azioni concordate e attivate territorialmente con l'Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali al fine di garantire un'equa distribuzione della popolazione scolastica e di prevenire anomale e non giustificate concentrazioni di alunni stranieri presso singole classi di uno stesso istituto scolastico.

Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un "codice provvisorio" che, appena possibile, l'istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso l'istituzione scolastica prescelta al fine di effettuare l'iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica.

Alunni/studenti che sono stati adottati

La procedura di iscrizioni on line si applica anche agli alunni/studenti adottati.

In caso di adozione internazionale, qualora l'iscrizione avvenga in una fase in cui l'iter burocratico non sia ancora stato completato e la famiglia sia ancora priva del codice fiscale del minore o della documentazione definitiva, è possibile creare un "codice provvisorio", che verrà sostituito dall'istituzione scolastica sul portale SIDI non appena la famiglia presenterà i documenti atti a certificare l'adozione avvenuta all'Estero (Commissione Adozioni Internazionali CAI Tribunale per i Minorenni).

In caso di adozione nazionale con collocamento provvisorio preadottivo, al fine di garantire protezione e riservatezza ai minori, l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso la segreteria della scuola. Anche in questo caso è opportuna la creazione di un codice fiscale provvisorio per garantire la necessaria riservatezza sui dati anagrafici di origine. Le scuole prendono visione della documentazione rilasciata dal Tribunale per i Minorenni senza trattenerla nel fascicolo personale degli alunni; il dirigente scolastico inserisce nel fascicolo personale del minore una dichiarazione in cui attesta di aver preso visione della documentazione necessaria per l'iscrizione.

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all'atto dell'iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia), attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente Nota. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso un'apposita funzionalità della pagina dedicata alle iscrizioni on line all'interno della Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>) accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale **dal 25 maggio al 30 giugno 2026** utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano triennale dell'offerta formativa.

